



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 ROMA
www.federscherma.it

Provvedimento n. 11/2025

8 maggio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 06/05/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX, tesserato presso XXXXXXXXXXXXXX - in occasione del Campionato GPG UNDER 14 ctg. Allievi Spada tenutosi in Riccione in data 4.5.25
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le memorie difensive pervenute a mezzo pec in data 8.5.25 da parte della Associazione Sportiva di appartenenza del tesserato;
- ritenuto che non emergono elementi che possano consentire una valutazione positiva in favore dell'atleta in quanto il video "privato", a cui la Associazione fa riferimento, non è utilizzabile poiché non si tratta di video ripresa ufficiale, non prevista nella specifica fase di gara;
- rilevato che le memorie dell'Affiliato non prendono alcuna posizione relativamente al fraseggio irrispettoso nei confronti dell'Ufficiale di Gara, riportate nel referto arbitrale, e che, al contrario di quanto sostenuto a difesa dell'atleta, confermano l'avvenuta infrazione;
- considerato che il gesto contestato, e le reiterate e successive considerazioni verbali, costituiscono evidente violazione dei doveri dell'atleta in pedana;
- considerato, per altro, che non è stata formulata alcuna dichiarazione di scuse;
- ritenuto che l'espulsione appare sanzione, di per sé, non più adeguata in considerazione del fatto che la gara era ormai terminata per l'atleta incriminato;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

Commina all'atleta XXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada, in occasione della prima gara utile alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

8 Maggio 2025

Avv. Giovanni Cicali